

Criteri di agevolazione e modalità applicative art. 33 bis comma 6 della L.P. 24/1991 e s.m. - INDENNIZZI DI DANNI CAUSATI DA SPECIE DIVERSE DAI GRANDI PREDATORI (ORSO BRUNO, LINCE E LUPO) ALLE AZIENDE AGRICOLE

1. Ambito di applicazione della normativa

1. La presente normativa disciplina le modalità di concessione, ai sensi del comma 6 dell'art. 33 bis della L.P. 24/1991, di indennizzi dei danni causati alle aziende agricole da parte di specie diverse dai grandi predatori, ossia specie diverse da orso bruno, lupo e lince.

2. Sono ritenuti agevolabili i danni alle coltivazioni agricole, esclusi quelli causati da avifauna. Non sono corrisposti indennizzi per i danni al patrimonio zootecnico e alla piscicoltura.

2. Soggetti beneficiari

1. Possono ricevere gli indennizzi dei danni gli agricoltori dotati di partita IVA agricola.

3. Limite minimo di spesa.

1. L'importo minimo ammissibile a finanziamento, in fase di concessione e di liquidazione, non può essere inferiore ad euro 2.000 per frutteti e vigneti o ad euro 1.000 per tutte le altre colture.

4. Spese ammissibili e criteri di valutazione

1. La realizzazione delle misure di prevenzione non esclude l'indennizzo dei danni comunque verificatisi, se le precauzioni correttamente adottate si rivelano anche parzialmente inefficaci, nel senso che l'incursione dannosa della selvaggina è comunque avvenuta.

2. L'indennizzo per danni previsto dal punto 1 è concesso una sola volta per particella, ad esclusione:

- dei casi per i quali non sia stato possibile l'intervento di difesa mediante recinzione, a seguito di diniego della relativa autorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni competenti;
- dei danni arrecati alle colture prative, pascolive e ai seminativi dal cinghiale.

3. Per l'istruttoria delle domande verranno utilizzati i dati e la situazione particellare dell'azienda come risultanti dai fascicoli aziendali aggiornati o – in assenza di fascicolo - come dichiarati nella domanda.

4. L'indennizzo è corrisposto per ristorare i danni arrecati, determinati secondo i criteri indicati nei commi successivi.

5. Il danno diretto comprende i danni:

- da morsicature e/o asportazione del prodotto;
- da calpestamento;
- da alterazione della pacciamatura e della rete irrigua sovra o sottopacciamatura;
- da scortecciamento, con danni ai germogli e irreversibili alla pianta;
- alle piante in fase di impostazione (es. danni irreversibili alle barbatelle);
- al cotico erboso, limitatamente ai danni arrecati dal cinghiale;
- ai seminativi;
- da brucatura delle gemme a fiore.

6. Ove specificato nei commi successivi, la concessione dell'indennizzo subordina la liquidazione al ripristino della coltura o delle piante danneggiate, al fine di porre rimedio al danno permanente e ripristinare la normale coltivazione; in tal caso l'indennizzo comprende, oltre all'eventuale perdita di produzione (frutti, erba o altro), anche il costo di ripristino (piante pluriennali, cotica erbosa o livellamento superfici), come dettagliato nel comma 7.

7. La quantificazione del danno è operata con riferimento al prezzo di mercato, secondo i seguenti criteri:

- a) colture orticole da foglia: il calcolo deve essere fatto sulla scorta della quantità di piante danneggiate moltiplicata per il prezzo medio del prodotto degli ultimi tre anni. Se la coltura non è matura, si ridurrà l'importo del danno sulla scorta dello stadio di sviluppo, applicando una riduzione proporzionale rispetto all'indennizzo del prodotto maturo. Se la coltura è ancora nella fase iniziale di sviluppo l'indennizzo, è da calcolare sulla scorta delle spese di impianto e colturali sino ad allora sostenute. L'indennizzo così determinato deve essere limitato alle colture con possibilità di conclusione del ciclo produttivo anche in seconda semina;
- b) colture orticole con esclusiva utilizzazione del frutto o con produzioni protratte, colture orticole con utilizzazione di tuberi, rizomi ecc., nonché colture di piccoli frutti annuali o biennali: il calcolo del danno deve essere fatto sulla scorta della quantità di prodotto danneggiato moltiplicata per il prezzo medio del prodotto negli ultimi tre anni;
- c) danni irreversibili alle piante da frutto e alla vite barbatelle: il danno, anche nel caso di nuovi impianti, deve essere determinato tenendo conto del solo costo di ripristino, limitatamente al materiale vegetale da sostituire;
- d) melo, vite e altre specie da frutto - Danni ai germogli e/o alle gemme: il calcolo del danno è da valutare in fase di raccolta dei frutti sulla scorta della mancata produzione. Il calcolo del danno deve essere fatto sulla scorta della quantità di prodotto danneggiato moltiplicata per il prezzo medio del prodotto negli ultimi tre anni.
- e) danni su prato, pascolo e seminativo: il calcolo del danno sarà fatto sulla scorta della mancata produzione e dei costi di manodopera di ripristino dei cotici e delle superfici di coltura. Qualora l'impresa intenda impiegare manodopera aziendale, questa può far parte della spesa ammessa se specificato in sede di domanda; in tal caso la relativa spesa ammissibile è determinata in via forfettaria dall'ente istruttore, sulla base delle ore ritenute necessarie e dei costi correnti di un operario agricolo.

f) danni all'uva: sono compresi i danni dovuti alle asportazioni o al danneggiamento delle infruttescenze, su superfici accorpate, con evidenze oggettive prima della raccolta.

8. Per la quantificazione delle rese quantitative normali si adottano le produzioni unitarie medie definite dalla Giunta provinciale per i rimborsi assicurativi ai sensi del D.lgs. 102/2004 e ss.mm. e del D.M. 1934 del 31 gennaio 2013.

9. Il valore unitario dei prodotti agricoli è stabilito in base ai prezzi all'ingrosso pubblicati dalla CCIAA di Trento.

10. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi di ripristino, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti per i quali sia rinvenibile la tracciatura. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o mediante compensazioni di spesa.

11. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. Non sono ammessi pagamenti tramite intermediari finanziari.

5. Modalità relative alla presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dal manifestarsi del danno.

2. La domanda, redatta secondo il facsimile adottato dalla competente struttura provinciale, contiene una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- a) che l'impresa che non è destinataria di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi dall'Unione Europea;
- b) l'esistenza di idoneo titolo giuridico comprovante il possesso o la detenzione da parte del richiedente delle particelle fondiari oggetto dell'iniziativa, con l'elencazione delle particelle predette. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente, laddove sia proprietario delle particelle oggetto dell'iniziativa, può indicare gli estremi dai quali risulti il riferimento alla partita tavolare e alla particella interessata.

3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) documentazione fotografica dei danni subiti;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il facsimile approvato dall'amministrazione provinciale, attestante gli eventuali aiuti de minimis già concessi nel triennio all'impresa;
- c) eventuale intenzione di effettuare il ripristino (ove ammissibile ai sensi del punto 4, comma 7 lettera e) avvalendosi della manodopera aziendale;
- d) nei casi in cui si chiedi l'indennizzo su particelle per le quali lo stesso è già stato concesso, ad eccezione dei danni arrecati alle colture prative, pascolive e ai seminativi dal cinghiale: comunicazione degli estremi dell'eventuale diniego di autorizzazione alle opere di prevenzione, ai fini dell'acquisizione d'ufficio degli atti.

4. La domanda priva degli elementi sopra indicati non è accoglibile. E' fatta salva la possibilità di rettificare o regolarizzare la documentazione già presentata entro il termine fissato dal responsabile del procedimento. Si applica in

ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa.

6. Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni

1. L'istruttoria è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; la concessione dell'agevolazione avviene sulla base della data di conclusione dell'istruttoria.

2. Qualora l'accertamento del danno possa essere fatto solo al momento del raccolto o dell'allontanamento delle piante, l'interessato è tenuto a comunicare alla Struttura competente all'istruttoria la data del raccolto o dell'allontanamento almeno 15 giorni prima di tali eventi. In tali situazioni il termine di conclusione del procedimento viene sospeso. In difetto d'informazione nel termine stabilito, all'interessato non spetta alcuna indennità.

3. Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate annualmente per tale tipologia di interventi non fossero sufficienti per soddisfare tutte le domande presentate, le domande inevase saranno finanziate con precedenza l'anno successivo, senza la necessità di presentare domanda di riconsiderazione. E' stabilito nell'esercizio successivo a quello di completamento dell'istruttoria il termine entro il quale possono essere finanziate le domande agevolative.

4. Il termine del procedimento è fissato in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza. In caso di domanda presentata in periodi nei quali non sia immediatamente possibile la quantificazione del danno, il procedimento viene sospeso fino alla possibile quantificazione del danno.

7. Misure e regimi di agevolazione

1. Gli indennizzi sono pari al 70% del danno accertato dal servizio provinciale competente in materia di agricoltura.

2. L'indennizzo è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; tale regolamento prevede la possibilità di aiuti complessivi a tale titolo all'impresa unica - che comprende anche altre imprese collegate alla beneficiaria - entro un massimale di 15.000 euro in un triennio.

8. Termine iniziale e termine finale

1. L'intervento di ripristino, dove ammissibile, può avvenire solo dopo 15 giorni dalla presentazione della domanda agevolativa, fatto salvo quanto indicato al comma 2 del punto 6.

2. Entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo deve essere ultimato l'intervento di ripristino e deve essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle agevolazioni, indicata al punto 9.

3. Il beneficiario può richiedere, con adeguata motivazione, una sola proroga del termine di cui al comma 2.

4. Non sono ammissibili le spese sostenute e gli interventi effettuati prima della domanda agevolativa e dopo il termine finale.

5. In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati, dovrà essere disposta la revoca degli interventi finanziari secondo le direttive della Giunta provinciale n. 1171 del 10.06.2005, modificata con deliberazioni n. 2218 di data 21 ottobre 2005, n. 1256 di data 30 giugno 2006, n. 790 di data 20.04.2007 e n. 1980 di data 14.09.2007.

9. Documentazione da presentare per la liquidazione

1. In caso in cui l'indennizzo comprenda anche i costi di ripristino, entro il termine finale di cui al punto 8 deve essere presentata domanda di liquidazione, corredata della seguente documentazione:

- a) copia semplice delle fatture quietanzate, o documentazione equivalente, intestate esclusivamente al beneficiario e relative ai materiali utilizzati per il ripristino;
- b) qualora l'indennizzo comprenda i costi di manodopera per il ripristino e questo sia effettuato avvalendosi di altre imprese, copia semplice delle fatture quietanzate o documentazione equivalente intestate esclusivamente al beneficiario. Non è necessario documentare gli oneri di manodopera derivanti dall'impiego di manodopera aziendale, il cui importo ammesso è determinato in via forfettaria dall'ente istruttore ai sensi del punto 4, comma 7 lettera e).

10. Obblighi e sanzioni

1. E' ammesso il subentro nella domanda agevolativa o nel contributo concesso in caso di cessione dell'azienda agricola ad un nuovo soggetto.

2. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso.

3. Qualora, a seguito di revoca delle agevolazioni, si dovesse procedere al recupero delle somme erogate, tali somme sono maggiorate degli interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di valuta al beneficiario dell'importo liquidato alla data di restituzione dell'importo.